



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 04

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Variante parziale nr.12 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.; controdeduzione alle osservazioni ed approvazione definitiva.

L'anno **2018** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – CAVAGLIA' Marco	Sì		7 – ALESSO Luciano	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì		8 – RISSO Mario Luigi	Sì	
3 – BOSIO Stefania	Sì		9 – RATTALINO Filippo Mario		Sì
4 – RASPO Andrea	Sì		10 – GROSSO Giovanni	Sì	
5 – FISSORE Mirko	Sì		11 – ALLASIA Massimo	Sì	
6 – ALLASIA Alessandro	Sì				
				10	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Ing. Marco, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Su relazione del Sindaco,

PREMESSO CHE

- il Comune di Monasterolo di Savigliano è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del titolo III della L.U.R., ed approvato con D.G.R. 22-16143 del 27/01/1997 e successive varianti regolarmente approvate;
- a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- le modifiche inoltre non determinano la necessità di verificare il requisito di operare all'interno di aree contigue a nuclei edificati e aree dotate di opere di urbanizzazione primaria;
- il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 2.119 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 1.059,5 (ab 2.119 x 0,5), non ha subito con la presente variante parziale alcuna modifica e pertanto si deve far riferimento a quanto intervenuto con la precedente variante parziale n. 9, dalla quale emerge che complessivamente con tale tipologia di variante si è venuta a determinare un aumento

complessivo pari a mq 205. Da tali dati si è dimostrato di aver operato nel complessivo delle varianti parziali formulate compresa la presente una variazione totale delle aree per servizi pari a mq. + 205 e dunque rientrando nel limite imposto dalla L.U.R.:

$\text{mq.} + 205 \leq 1.059,5 \text{ mq.}$ Pertanto le modifiche di tale settore rientrano sommariamente nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

- punto e): si ribadisce che il P.R.G. ha una C.I.R. prevista pari a 2.119 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente alle aree produttive, si precisa che con la presente variante si apportano incrementi di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata.

La Superficie Territoriale dell'area P1.1 infatti subisce un incremento di mq. 12.026,4 localizzato su alcuni mappali confinanti all'area P1.1 stessa. Tale ampliamento risulta essere compatibile con i valori residui a disposizione risultati dalle varianti precedenti relativi alla superficie delle aree produttive.

La Superficie Territoriale delle aree produttive della variante 2003 era pari a mq. 345.586 e l'incremento ammesso del 6% era a mq. 20.735,16, già completamente sfruttata. Con la Variante 2012 approvata, si è incrementata la Superficie Territoriale delle aree Produttive di mq. 22.838, aumentando la possibilità di incremento di mq. 1.370,28 e ottenendo una possibilità di incremento totale di mq. 22.105,44.

Con la Variante Parziale n.11 sono stati stralciati mq. 16.331, portando la possibilità di incremento a mq. 17.701 (1.370 + 16.331), a disposizione per eventuali future esigenze.

Con la presente Variante Parziale n.12 si incrementa la Superficie Territoriale delle aree produttive (nello specifico l'area P1.1) di mq. 12.026,4 portando la possibilità di incremento a mq. 5.674,88 a disposizione per eventuali nuove future esigenze (vedasi schema riassuntivo).

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 2003 + Variante 2012	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 1.784 Var 2003 + 335 Var 2012 = 2.119 abitanti		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie	S.T. aree Prod. Agricole
	Variatione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	345.586 Var 2003 + 22.838 Var 2012 = 368.424 mq	2.277	92.882 Var 2003 - 3.757 Var 2012 = 89.125 mq
			0,06	0,06	0,06
	892 Var 2003 + 167,5 Var 2012 = 1.059,5 mq	mc	20.735,16 Var 2003 + 1.307,28 Var 2012 = 22.105,44 mq	136,6 mq	5.572,92 Var 2003 - 225.42 Var 2012 = 5.347,5 mq

Varianti parziali	aree servizi mq.	aree residenziali mc.	aree produttive Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.
VP7	- 20	/	+ 6.518,6	/	/
VP8	/	/	/	/	/

VP9	+ 225	/	+ 12.216	/	/
VP10	/	- 3.704	+ 2.000,56	/	- 31.902
VP11	/	/	- 16.331	/	- 2.545
VP12	/	/	+12.026,4	/	/
TOTALE MODIFICHE	+ 205	- 3.704	+16.430,56	/	-34.447
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 854,5 mq	3.704 mc	5.674,88 mq	136,6 mq	39.794,5 mq
	- 1.264,5 mq	+ increm. 4%			

- dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare della variante in oggetto così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- il Comune di Monasterolo di Savigliano ha individuato con D.G.C. n. 55 del 09/11/2017 nell'Arch. Macagno Fabrizio l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 12;
- a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si è consultato il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- il progetto preliminare è stato adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 30/11/2017 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con det. dirigenziale prot. n. 104 del 23/01/2018 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 112121 del 22/12/2017, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 4748 del 15/01/2018 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- con verbale in data 26/02/2018 l'Organo Tecnico Comunale, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 104 del 23/01/2018,

dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute altre osservazioni sul progetto preliminare;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre alle osservazioni pervenute ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso;

VISTI:

- il P.R.G.C vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

Dato atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal Responsabile dell'ufficio tecnico;

Dato atto del parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, proposta dal responsabile del Servizio finanziario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Achitetto Gallo chiamato a relazionare dettagliatamente sulla variante in oggetto,

CON VOTI 10 (dieci) favorevoli, 0 (zero) contrari, 0 (zero) astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) di prendere atto che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato in relazione, accogliendola;
- 5) di approvare la variante parziale n. 12 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R.

56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati non allegati materialmente alla presente, ma consultabili digitalmente nell'apposita sezione relativa al P.R.G.C. sul sito istituzionale:

- Relazione;
- Norme di Attuazione e Tabelle di zona;
- Tav. 1 – Azzonamento del territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 2.1 – Azzonamento del capoluogo scala 1:2.000
- Determinazione del Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione della Provincia di Cuneo pervenuta in data 24/01/2018 prot. n. 410

- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Enrico Cavallera cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 12) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata (per estratto) sul Bollettino ufficiale Regione Piemonte oltre che all'Albo Pretorio; la documentazione sarà inoltre pubblicata in continua visione sul sito internet comunale;
- 13) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia ed alla Regione entro 10 gg dalla sua adozione.
- 14) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità nell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime
parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cavallera Enrico

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si
esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE
F.to Cavaglià Marco

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **08 MARZO 2018**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 08 MARZO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DIVENUTA ESECUTIVA

☒ In data **01 MARZO 2018**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Bacchetta Dott. Carmelo Mario